



TRIBUNALE DI SAVONA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Savona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Enrica Drago Presidente

dott. Davide Atzeni Giudice

dott.ssa Diana Borsi Giudice rel.

nella procedura n. 24/2023 per l'ammissione al concordato preventivo proposto da **BAGNASCO EDOARDO DI BAGNASCO G. E A. S.N.C.** con sede legale in Cengio (SV), Via Cosseria n. 15, C.F., P.IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona 00511420093, sub n. REA SV – 108601, in persona del socio amministratore Giampaolo Bagnasco nato a Savona l'8 luglio 1959 (C.F. BGN GPL 59L08 I480N), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Zorzi e Speciale;

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 47 CCII

1. Svolgimento della procedura

In data 2.10.2023 la società BAGNASCO EDOARDO DI BAGNASCO G. E A. S.N.C. (di seguito BAGNASCO S.n.c. o “la Società”) ha depositato ricorso ex art. 44 CCII, con contestuale richiesta di concessione di misure protettive ex art. 54 CCII.

Con decreto del 11.10.2023, il Tribunale ha concesso termine di 60 giorni per il deposito di un piano di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, nominando Commissario Giudiziale il dott. Stefano Gotta.

In data 11.12.2023 la Società ha depositato un piano di concordato preventivo ex art. 84 e ss. CCII unitamente a parte della documentazione prevista dall'art. 39 CCII.

In data 2.3.2024 la Società ha depositato un'integrazione del piano, allegando altresì la relazione di attestazione ex art. 87 co. 3 CCII a firma del dott. Paolo Macchi.

Alla luce delle criticità evidenziate dal Commissario, sono state concesse varie proroghe, per consentire al ricorrente di effettuare le integrazioni e gli approfondimenti richiesti (anche, in particolare, per la necessità di procedere a valutazioni circa la vendita dei terreni di espansione della “Cava Veriusa”, di proprietà della Bagnasco S.n.c. e della Bagnasco S.r.l. – in liquidazione giudiziale).



Il definitivo aggiornamento del piano e della proposta sono stati depositati il 28.2.2026, ed in data 3.3.2026 il Pubblico Ministero ha presentato istanza per la dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo e per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base dell'art. 46 CCII, evidenziando il compimento di atti in frode ai creditori da parte degli originari soci ed amministratori della Bagnasco S.n.c.

Con relazione ex art. 47 CCII del 15.5.2026, il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole all'ammissione del concordato, pur evidenziando la necessità di ulteriori successive integrazioni.

All'udienza dell'8.7.2026, il Tribunale ha disposto un ulteriore rinvio per consentire alla società di apportare le integrazioni individuate nel parere ex art. 47 CCII, integrazioni successivamente depositate in data 22.7.2026.

All'udienza del 24.7.2026, il Pubblico Ministero ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo per il compimento di atti in frode ai creditori, contestando altresì la qualificazione del concordato in termini di continuità aziendale, nonché l'assenza, allo stato, di una garanzia fideiussoria da parte degli assuntori; il Commissario Giudiziale, invece, ha confermato il proprio parere favorevole all'ammissione del concordato.

2. Sintesi del contenuto del piano e della proposta

La versione aggiornata del piano (depositata in data 28.2.2026, con successive integrazioni del 20.7.2026) si fonda su una forma di continuità aziendale "indiretta", prevedendo la prosecuzione dell'attività svolta dalla Bagnasco S.n.c., mediante il subentro nelle quote sociali da parte di un gruppo di cinque società terze (BP S.r.l., Castiglia Costruzioni Industriali S.r.l., M.G. S.r.l., Paschi s.s. e FM S.r.l., di seguito gli "Assuntori") e l'apporto da parte di quest'ultime della nuova finanza necessaria all'adempimento della proposta.

L'ultima versione del piano prevede la presentazione da parte degli Assuntori di garanzie fideiussorie, pari al fabbisogno concordatario, al fine di assicurare l'adempimento dei finanziamenti che gli stessi si impegnano ad eseguire una volta acquisite le quote dalla Società ed a seguito della trasformazione di quest'ultima in società a responsabilità limitata.

Quanto alle tempistiche di adempimento, la proposta concordataria prevede il pagamento del fabbisogno concordatario nell'arco di 12 mesi dalla data dell'omologa e, in particolare: il pagamento delle spese di procedura e dei creditori in prededuzioni entro 3 mesi dall'omologa, il pagamento dei creditori privilegiati entro 6 mesi dall'omologa ed il pagamento di tutti i creditori chirografari entro 12 mesi dalla stessa.

In particolare, la proposta concordataria è formulata nei seguenti termini (pagg. 13-14 del piano aggiornato al luglio 2026):

"Gli Assuntori hanno congiuntamente formulato la seguente proposta concordataria:

1) Condizionatamente all'omologa del Concordato Preventivo Bagnasco Edoardo di Bagnasco G. e A. S.n.c. si procederà da parte nostra all'acquisto della totalità delle quote della società, previa loro trasformazione da S.n.c. a S.r.l., alle condizioni di cui al seguente punto 2;



2) L'acquisto della totalità delle quote della società trasformata in S.r.L avverrà dopo il dissequestro delle stesse dal sequestro penale n. 13726 del 2023 attuato dalla Procura della Repubblica di Savona, dietro versamento di una somma pari a € 200.000,00, così da noi valutata in base ai valori risultanti dall'attivo del Piano e dal passivo e dai dati di bilancio, somma che verrebbe sottoposta a sequestro penale in luogo delle quote dissequestrate. I sottoscritti, tuttavia, si dichiarano disponibili a rivedere tale importo in aumento qualora dalla vendita dei terreni della Cava Veriusa la società Bagnasco snc ricavasse un prezzo netto superiore a € 1.900.000,00, come da proposta di concordato, maggiorando la somma di € 200.000,00 di una percentuale pari al 25% del maggiore prezzo conseguito dalla vendita della cava rispetto all'importo di cui sopra.

3) Avvenuto l'acquisto della totalità delle quote della trasformata S.r.l. Bagnasco (tutte le spese per la trasformazione e l'acquisto delle quote sono a carico degli assuntori) i sottoscritti si impegnano ad effettuare nella società un finanziamento soci di un importo pari all'ammontare del fabbisogno necessario a soddisfare al 100% tutti i creditori della società, e dunque pari al passivo risultante dal Piano concordatario depositato e dal suo aggiornamento e ciò:

- entro 3 mesi dalla data di omologa del concordato per le spese di procedura e i creditori in prededuzione,
- entro 6 mesi dalla data di omologa del concordato per tutti i creditori privilegiati
- entro 12 mesi dalla data di omologa del concordato per creditori chirografari.

Qualora la vendita congiunta della Cava Veriusa di cui al punto 4) avvenga prima della scadenza dei termini di cui sopra, i creditori verranno pagati, nel rispetto della graduazione dei crediti, immediatamente dopo alla data di incasso da parte della trasformata S.r.L Bagnasco della quota di sua competenza del prezzo della vendita del terreno.

4) Siamo d'accordo nel conferire al Curatore della Liquidazione Giudiziale di Bagnasco Edoardo S.r.L mandato ad esperire i tentativi di vendita dei terreni della Cava Veriusa di proprietà di Bagnasco snc, congiuntamente ai terreni di cava di proprietà di Bagnasco Edoardo S.r.L, con ripartizione del ricavato della vendita congiunta con i criteri che verranno concordemente stabiliti sulla base delle valutazioni obiettive dei tecnici, (già condivisi e concordati nella misura del 60% a favore della Bagnasco Edoardo srl in l.g. e il 40% a favore della Bagnasco snc) che non dovranno tenere conto nella valutazione per la vendita congiunta del contratto di locazione del terreno della cava esistente fra Bagnasco snc e Bagnasco srl, a condizione che la vendita avvenga entro 1 anno dall'omologa del Concordato Bagnasco e che il prezzo di vendita a base d'asta consenta di ricavare dal terreno di proprietà di Bagnasco S.n.c. un prezzo a favore di quest'ultima non inferiore a € 1.900.000,00. In caso contrario sarà facoltà degli scriventi mantenere la proprietà delle quote dei terreni di cava della società, fermo restando, in questo caso, il contratto di locazione del terreno del 1° giugno 2021.

5) A comprova della serietà della presente proposta i sottoscritti consegnano a titolo di deposito cauzionale l'importo di € 40.000,00 mediante consegna di n. 5 assegni circolari di € 8.000,00 cadauno intestati a Bagnasco S.n.c. in concordato preventivo, con l'impegno che a Vostra richiesta verrà rilasciata da parte nostra fideiussione bancaria a prima richiesta a favore della Bagnasco S.n.c. fino all'ammontare del passivo concordatario, sottoposta alla condizione dell'omologa del concordato e della cessione delle quote liberate e trasformate”.

3. Qualificazione del concordato

Come è possibile notare dalla lettura della proposta, le risorse necessarie all'adempimento della stessa discendono prevalentemente dall'acquisto delle quote sociali e dall'esecuzione di successivi finanziamenti da parte degli assuntori (garantiti da fideiussione, da prestarsi subordinatamente all'ammissione del concordato).

Si tratta, invero, di una forma di concordato preventivo contemplata dall'art. 84 co. 1 CCII, secondo cui l'obiettivo del soddisfacimento dei creditori può essere realizzato anche attraverso l'attribuzione delle attività ad un assuntore, che assuma l'obbligo di adempiere al concordato.



In particolare, nel caso di specie, il concordato viene altresì qualificato in termini di continuità indiretta, prevedendo la prosecuzione dell'attività svolta dalla società in seguito al subentro degli Assuntori nella proprietà delle quote sociali.

Quanto all'attività svolta dalla società, dal gennaio 2003 la Bagnasco Edoardo di Bagnasco G. e A S.n.c. ha concesso in affitto alla Bagnasco S.r.l. (oggi in liquidazione giudiziale) il ramo d'azienda operativo (avente ad oggetto, in particolare: attività di frantumazione e selezione di materiali calcarei ed inerti in genere, con impianto di frantumazione in Cengio (SV) località Bagnolo; attività di produzione di calcestruzzo con impianto di betonaggio in Cengio (SV) località Bagnolo; attività di produzione di calcestruzzo con impianto di betonaggio in Vado Ligure (SV) località Sant'Ermite via Lazio).

Pertanto, a seguito della sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda, la Bagnasco S.n.c. ha continuato a svolgere principalmente attività avente ad oggetto gestione di *assets* immobiliari e di consulenza.

Attualmente, risultano ancora in essere contratti di consulenza e di affitto di terreni e piazzali, e la prosecuzione di tali attività è espressamente prevista nell'ambito del piano (si veda in particolare pag. 45 del piano ove si legge: *“la Società prevede la prosecuzione della propria attività di locazione di immobili, piazzali e box che per la durata del piano 18 mesi produrranno, salvo proroghe per quelli che scadranno, ricavi per € 44.850. Si allegano i contratti. Esistono in bilancio anche crediti per € 55.510 (a cui vanno detratti € 15.000 già fatturati ma ricompresi sopra tra i ricavi) che insieme alle disponibilità depositate sui conti correnti pari a € 44.306 e il deposito effettuato dagli Assuntori di € 40.000, garantiranno e verranno utilizzate nella gestione ordinaria della società*”).

Ciò posto, si ritiene correttamente applicabile la disciplina prevista in tema di concordato in continuità indiretta, dato il generale *favor* del legislatore verso detta forma concordataria, come può desumersi, in particolare, dal disposto dell'art. 84, co. 3, CCII, secondo cui *“nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”*; tale norma, infatti, abbandonando il criterio della prevalenza, previsto quale requisito necessario del concordato in continuità aziendale nel testo originario dell'art. 84, chiarisce che la continuità aziendale prescinde dal rapporto tra i flussi generati dalla prosecuzione dell'attività di impresa e le altre risorse messe a disposizione dei creditori, consentendo che questi ultimi possano essere soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, seppure nei limiti della cognizione sommaria della presente fase, si ritiene infondata la contestazione svolta dal Pubblico Ministero in ordine alla natura solo liquidatoria del concordato.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità *“il concordato preventivo è qualificabile come in continuità aziendale, salvi i casi di abuso dello strumento, allorquando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività*



aziendale, tanto al momento dell'ammissione al concordato, quanto all'atto del successivo trasferimento cui l'azienda in esercizio dev'essere dichiaratamente destinata, senza che rilevi in senso ostativo all'applicazione del regime ex art. 186-bis l.fall. l'eventuale intervenuta modificazione di una parte dell'attività produttiva" (Cass. n. 17092/2023, che, in motivazione, fa riferimento ad una *"pur minima prosecuzione dell'attività di impresa"* (punto 3.2. motivazione) o *"allorquando vi sia un'azienda in esercizio ed il debitore preveda di continuare a gestirla e/o di cederla a terzi o conferirla in società"* (punto. 3.3. motivazione).

4. Condizioni di ammissibilità del concordato preventivo in continuità

L'art. 47 CCII prevede che in caso di concordato in continuità aziendale, il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, *"la ritualità della proposta"*, nonché la *"non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei beni aziendali"*.

La verifica sulla ritualità consiste in un controllo di legittimità sul rispetto delle prescrizioni normative relative alla documentazione allegata al piano (art. 39 CCII), al contenuto dello stesso (art. 87 CII) ed alla corretta formazione delle classi (art. 85 CII). Quanto alla non manifesta inidoneità del piano, il Tribunale deve verificare che questo non manchi di ogni possibilità di poter soddisfare i creditori nella misura e con la tempistica indicata dal debitore e non sia palesemente inidoneo a raggiungere l'obiettivo della preservazione della continuità aziendale.

Ciò premesso, con il parere ex art. 47 co. 1 del 15.5.2026, il Commissario Giudiziale ha ritenuto complessivamente soddisfatta la condizione della *"ritualità della proposta"*, valutando il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 85 e 87 CCII, nonché della *"non manifesta inidoneità"* del piano alla soddisfazione dei creditori.

Quanto alla formazione delle classi, nel parere del 15.5.2026 il Commissario Giudiziale aveva riscontrato alcune criticità, che tuttavia sono state superate con la successiva integrazione del 20.7.2026 (come confermato all'udienza del 24.7.2026).

Con specifico riferimento alla presente fase, pertanto, si ritengono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 47 CCII per l'emissione del decreto di apertura del concordato.

Le originarie criticità rilevate, infatti, possono ritenersi superate sulla scorta dei chiarimenti forniti e della documentazione integrativa depositata, nonché del parere positivo formulato dal Commissario Giudiziale nel parere del 15.5.2026 e confermato all'udienza del 24.7.2026.

Il piano, così come formulato sulla base degli ultimi aggiornamenti, pare infatti consentire una concreta prospettiva di risanamento, oltre che, soprattutto, la soddisfazione integrale dei creditori, realizzabile entro l'orizzonte temporale prospettato.

Invero, in questa fase della procedura, si ritiene assuma valore assorbente il fatto che il piano e la proposta, così come formulati, consentirebbero il soddisfacimento integrale dei



creditori concordatari. Orbene, nell'impianto del CCII, l'interesse primario perseguito dal concordato preventivo, oltre che consentire il superamento della crisi, è quello di garantire l'assenza di pregiudizio dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

L'assenza di pregiudizio dei creditori è dunque l'obiettivo minimo del concordato preventivo e l'interesse di questi ultimi è quello che deve ritenersi prevalente.

Non è mai consentito al Tribunale valutare la convenienza della proposta per i creditori. Tale valutazione, infatti, è rimessa esclusivamente a questi ultimi in sede di votazione (si veda, in particolare, Cass. SS.UU. 1521/2013 secondo cui *“in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta del concordato; non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*).

Occorre sottolineare, inoltre, che a seguito dell'emissione del decreto di apertura, e prima della votazione, il Codice della Crisi prevede lo svolgimento di una serie di attività (evincibili dalla lettura degli artt. 105 e 106 CCII) volte ad assicurare una completa informazione dei creditori ai fini dell'esercizio del diritto di voto, nonché a verificare la perdurante presenza delle condizioni di ammissibilità, della fattibilità del piano e del contenuto della proposta (che, ove non sussistenti, possono condurre alla revoca del decreto di apertura, ex art. 106 co. 3).

Svolta tale premessa, il Tribunale ritiene che le ulteriori criticità riscontrate dal Pubblico Ministero e, in particolare, il fatto che allo stato la garanzia fideiussoria per il pagamento degli impegni assunti con la proposta non risulti ancora prestata, risultano essere potenzialmente superabili, come rilevato anche dallo stesso Commissario Giudiziale, soprattutto alla luce del fatto che, allo stato, gli Assuntori hanno presentato formale lettera di impegno alla prestazione della garanzia (almeno entro la data di votazione della proposta da parte dei creditori), oltre ad aver presentato, a richiesta del Tribunale, una lista di istituti di credito ai quali intendono rivolgersi per la presentazione della fideiussione (si vedano in particolare gli allegati 4, 5, e 6 all'aggiornamento del piano concordatario del 20.7.2026).

Si ritiene pertanto, allo stato, e data la natura dei controlli demandati al Tribunale nella presente fase della procedura, che tale circostanza non sia tale da costituire un ostacolo tale da impedire l'emissione del decreto di apertura ex art. 47 CCII.

5. Osservazioni del Pubblico Ministero in relazione al compimento di atti in frode



Con nota depositata in data 3.3.2026, il Pubblico Ministero ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo proposto dalla Bagnasco S.n.c., con conseguente richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, contestando la sussistenza di atti in frode ai creditori.

Nell'ambito del procedimento penale n. 1664/2022, il Pubblico Ministero ha infatti disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica volta ad appurare la genesi del dissesto, e la veridicità dei dati contenuti nelle scritture contabili e nei bilanci della Bagnasco S.n.c., al fine di verificare la sussistenza di illeciti penali di natura concorsuale.

Nell'elaborato peritale depositato in data 25.5.2026, il Consulente Tecnico dott.ssa Roascio ha rilevato che, tra il 2018 e il 2023, gli originari soci ed amministratori della Bagnasco S.n.c. (Bagnasco Giampaolo e Alfio) avrebbero effettuato prelevamenti per complessivi € 1.006.958 (valore contabilizzato pari ad € 748.139.93), configurabili come distribuzione di utili mai realmente conseguiti.

Tali poste, dunque, sarebbero state oggetto di rettifiche contabili che ne avrebbero impedito la rilevazione negli atti del procedimento unitario ex art. 44 CCII, con conseguente grave omissione informativa consistente, in sostanza, nell'occultamento di crediti della società verso i soci.

Ed invero, nelle scritture contabili registrate in data 4 ottobre 2023, appena due giorni dopo il deposito della domanda di concordato, sarebbe stata operata un'ingiustificata rettifica del saldo debito-credito nei confronti della collegata Bagnasco S.r.l, nonché una riduzione del debito per prelevamenti soci (risultanti dal partitario soci c/prelevamenti conto n 18/30/003), tramite compensazione tra tali prelevamenti e le poste indicate nel conto finanziamenti soci (conto n. 36/05/005 soci c/finanziamenti). In sostanza, i soci avrebbero fatto risultare compensati 740.340,81 euro di debiti per prelevamenti nei confronti della società, a fronte di finanziamenti soci postergati e derivanti da esercizi antecedenti il 2016 per complessivi 950.193,55.

Secondo la prospettazione del Pubblico Ministero, dunque, i soci avrebbero di fatto azzerato i loro debiti nei confronti dell'ente, indicando, invece, nella proposta concordataria, crediti per finanziamenti stimati in € 209.852,74.

Pertanto, la situazione economico-patrimoniale della Bagnasco Edoardo S.n.c. non sarebbe stata rappresentata secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza, in quanto tali prelevamenti, effettuati dai soci/amministratori tra il 2018 e il 2023 — pari a complessivi € 1.006.958 — risulterebbero privi di giustificazione causale.

Secondo la prospettazione del PM, dunque, tali prelevamenti avrebbero determinato un sostanziale occultamento di crediti vantati dalla società verso i soci (gli stessi amministratori, Bagnasco Giampaolo e Alfio), dando luogo ad illecite distribuzioni di utili, se non vere e proprie distrazioni in danno ai creditori.

La proposta concordataria, dunque non avrebbe dato conto del reale ammontare dei crediti della Società nei confronti degli amministratori, ed avrebbe altresì operato un'illegittima compensazione del credito contabilizzato, determinando un occultamento di parte del possibile attivo concordatario.



6. Sulla configurabilità degli atti in frode

Ciò premesso, l'istituto degli atti in frode ai creditori, oggi disciplinato dall'art. 106 CCII e già dall'art. 173 l. fall., non è volto a sanzionare la meritevolezza del debitore, risultando, invece, strettamente collegato all'esigenza di assicurare ai creditori una piena e corretta informazione ai fini dell'espressione di un consenso consapevole sulla proposta concordataria.

Orbene, occorre precisare che la più recente giurisprudenza di legittimità, nella configurazione di atti in frode, ai fini della revoca del concordato preventivo, tende ad attribuire rilevanza a quelle condotte che abbiano avuto una concreta incidenza in termini pregiudizievoli sul patrimonio di conoscenza dei creditori, compromettendone la possibilità di esprimere un consenso informato sulla probabilità di successo del piano e che quindi, se conosciute, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione della proposta (si veda sul punto Cass. n. 19844/2025 secondo cui *“in tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l. fall. i fatti accertati dal commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza”*).

Pertanto, secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, gli atti in frode non coincidono con qualsiasi condotta irregolare, o comunque censurabile, posta in essere dall'imprenditore anteriormente all'accesso alla procedura, ma richiedono la presenza di un comportamento caratterizzato da un'effettiva valenza decettiva, consistente nell'occultamento o nell'alterazione di elementi rilevanti della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, tale da pregiudicare la formazione di un consenso informato dei creditori sulla proposta.

La giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare la nozione di atto in frode ai creditori, insiste, dunque, sull'idoneità decettiva dell'atto, e quindi della concreta idoneità dello stesso a falsare la formazione della volontà dei creditori.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato altresì che affinché sia configurabile un atto in frode, è necessario che la condotta del debitore assuma connotazioni tali da far sì che le situazioni occultate o non adeguatamente esposte, siano tali da far apparire la proposta quantomeno più conveniente rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria (in particolare, si veda Cass. n. 23387/2013 secondo cui *“la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che, dall'altro siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte”, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori” (...)* oltre alla loro attitudine ad ingannare i creditori



sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare")

Tali principi sono stati ribaditi anche di recente da Cass. n. 22246/2026 secondo cui *"al pari dell'art. 106 c.c.i.i., onde assicurare la corretta formazione del consenso dei creditori, dà rilievo solo alle condotte che abbiano avuto una concreta incidenza in termini pregiudizievoli sul loro patrimonio di conoscenza, compromettendone la possibilità di esprimere un consenso realmente informato sulla probabilità di successo economico del piano e sui rischi ad esso correlati; - ai fini dell'applicazione della norma non rileva, infatti, la preterizione di qualsivoglia tipo di informazione concernente l'impresa ma soltanto la condotta omissiva volta "ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione" (Cass. n. 20870 del 2021, in motiv., che rinvia, sul punto, a "Cass. 15013/2018, Cass. 17191/2014, Cass. 9050/2014"; conf., Cass. n. 12115 del 2022); - "non costituisce", pertanto, "atto di frode l'incongrua rilevazione di uno qualsiasi degli elementi risultanti dalle scritture contabili che non abbia simile caratteristiche" (Cass. n. 20870 del 2021, in motiv.); - ai fini della revoca dell'ammissione al concordato (così come ai fini del diniego dell'omologazione: cfr. Cass. n. 2234 del 2017; Cass. n. 31477 del 2018) rilevano, dunque, solo gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori ancorché annotati nelle scritture contabili, fermo restando, che, ai fini della revoca dell'ammissione, il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati e l'accertamento del commissario devono riguardare non una qualsiasi operazione risultante dalle scritture contabili, ma solo quelle suscettibili di assumere rilievo per soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo (Cass. n. 23387 del 2013); - gli atti di frode commessi prima dell'ammissione alla procedura di concordato, previsti dall'art. 173, comma 1°, l.fall., esigono che la condotta del debitore sia volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta, per cui "le mere irregolarità contabili, possono essere configurabili come atti di frode, come tali ostative all'ammissione ed all'omologazione del concordato, solo se ne sia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il ceto creditorio" (Cass. n. 12533 del 2014)".*

Ciò posto, nel caso di specie, la valenza in termini di atto in frode delle condotte evidenziate dal Pubblico Ministero deve essere necessariamente parametrata al contenuto ed alla natura della proposta concordataria.

Dalla disamina dei principi sopra riportati, emerge come l'elemento essenziale ai fini della configurabilità di atti in frode sia rappresentato dall'idoneità degli stessi ad influire sulla formazione della volontà dei creditori in vista del voto.



Occorre valutare, pertanto, come la condotta contestata nei confronti dei soci ed amministratori della Bagnasco S.n.c. possa rivestire un'effettiva incidenza sulla corretta valutazione della proposta da parte dei creditori.

Orbene, nello svolgimento di tale valutazione non si può prescindere dalla peculiarità del caso concreto.

Ed invero, come anticipato in premessa, la proposta prevede il soddisfacimento integrale dei creditori, che dovrebbe essere assicurato dal compimento, da parte degli Assuntori, di nuovi finanziamenti, volti a soddisfare l'intero fabbisogno concordatario e garantiti da fideiussione (la cui prestazione, come anticipato *supra*, è condizionata all'ammissione della procedura).

Occorre precisare altresì, che fin dalla prima versione del piano e della proposta i soci hanno formalmente rinunciato al credito asseritamente sussistente nei confronti della società per finanziamenti (pari a € 209.852,74, risultante a seguito alla compensazione effettuata tra le poste indicate nel conto prelevamenti soci e nel conto finanziamenti).

Orbene, le operazioni contestate (consistenti, in particolare, nella mancata specifica esposizione, nel piano e nella proposta, dei prelevamenti dei soci e della successiva compensazione contabile con i finanziamenti da essi effettuati) integrano un'incompletezza informativa, in quanto, sebbene risultanti dalle scritture contabili, non ne viene data piena contezza nel piano, ove risulta esclusivamente il risultato della compensazione, ovvero crediti dei soci per finanziamenti per la società pari a € 209.852,74.

Tuttavia, si ritiene che tale incompletezza non sia sufficiente a configurare un atto in frode ai sensi dell'art. 106 CCII, e ciò alla luce della peculiarità della proposta concordataria.

La qualificazione in termini di atto in frode, infatti, implica che il fatto sia oggettivamente idoneo ad alterare la percezione dei creditori in ordine alla consistenza patrimoniale del debitore, alla fattibilità della proposta e alle reali prospettive di soddisfacimento. Non ogni irregolarità gestoria pregressa, né ogni omissione informativa assumono, pertanto, automaticamente rilievo ai fini dell'arresto della procedura, dovendosene verificare la concreta valenza decettiva rispetto alla formazione del consenso.

La proposta prevede, infatti, il pagamento integrale dei creditori in tempi contenuti, mediante risorse apportate da soggetti terzi, i quali hanno assunto l'impegno di acquistare le partecipazioni sociali e di effettuare nuovi finanziamenti in favore della società. Pertanto, le risorse necessarie all'adempimento della proposta discendono prevalentemente dall'acquisto delle quote sociali e dall'esecuzione di successivi finanziamenti da parte degli assuntori. Conseguentemente, la provvista necessaria all'esecuzione del concordato non dipende né dal recupero delle somme oggetto dei prelevamenti, né dalle disponibilità patrimoniali dei soci.

Ne consegue che, anche a prescindere da una valutazione sulla legittimità dei prelevamenti e della compensazione operata, la vicenda non risulta, allo stato, concretamente idonea a incidere sulla misura e sui tempi del soddisfacimento offerto ai



creditori e, quindi, sugli elementi informativi messi a disposizione di questi ultimi in prospettiva della votazione.

Deve pertanto distinguersi la censurabilità della pregressa condotta dei soci e l'incompletezza della relativa esposizione documentale dalla configurabilità di un atto in frode, non essendo dimostrata, nel caso concreto, l'idoneità dell'omissione ad alterare il consenso informato dei creditori sulle effettive prospettive di soddisfacimento.

Ed invero, si ritiene che la potenzialità decettiva, anche alla luce dei principi giurisprudenziali sopra rammentati, possa ravvisarsi nell'ipotesi in cui il creditore sia chiamato a valutare la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria ove, come accade nella maggior parte dei casi, la proposta concordataria preveda comunque una falciatura dei crediti e quindi un sacrificio patrimoniale per i creditori (e quindi, ove sia omessa la comunicazione di circostanza che, *“se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta”* (...)) *“oltre alla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare”* (Cass. n. 23387/2013, citata anche da 22246/2026).

Difficilmente, invece, pare ravvisarsi tale potenzialità decettiva ove sia previsto il pagamento integrale dei creditori, come nel caso di specie.

In linea con la giurisprudenza della S.C., si ritiene pertanto che, data la peculiarità del caso in esame, quelle di cui sopra non costituiscano condotte aventi una valenza decettiva potenzialmente idonea a pregiudicare il cd. consenso informato dei creditori, in quanto la mancata evidenziazione della posta attiva in questione (ovvero l'esistenza di credito della Bagnasco S.n.c. verso i soci) non appare tale da impedire ai creditori una corretta valutazione sull'idoneità del piano, la sua convenienza e le reali prospettive di soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale.

In definitiva, ai fini della presente fase, anche alla luce del parere favorevole del Commissario Giudiziale e dell'attestazione del professionista indipendente, rinnovata in data 24.7.2026, si ritengono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 47 co. 1 lett. b) CCII per l'apertura della procedura di concordato preventivo (la ritualità della proposta, la non manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ed esclusa altresì la sussistenza di altre cause di inammissibilità, quali, in particolare, la configurabilità di atti in frode ai creditori).

P.Q.M.

visti gli artt. 39, 40 e ss., 47, 84, 85 e 87 CCII;

DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo proposto da **BAGNASCO EDOARDO DI BAGNASCO G. E A. S.N.C.** con sede legale in Cengio (SV), Via



Cosseria n. 15, C.F., P.IVA e n. di iscrizione presso il Registro delle di Riviere di Liguria
– Imperia La Spezia Savona 00511420093, sub n. REA SV – 108601;

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Diana Borsi;

CONFERMA nel ruolo di Commissario Giudiziale il Dottor Stefano Gotta;

Visto il numero dei creditori, l'entità del passivo e tenuto conto della necessità di assicurare la tempestività della procedura, **INDICA** il **18.1.2027** quale data iniziale per l'espletamento delle operazioni di voto e il **23.1.2027** quale data finale per le predette operazioni, disponendo che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il **30.10.2026**;

DETERMINA

in € **25.000,00** la somma ulteriore a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;

DISPONE

che la debitrice ogni 60 giorni (dalla data della comunicazione del presente decreto) depositi in cancelleria una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, allegandovi l'ultimo estratto di conto corrente e l'elenco delle posizioni debitorie aggiornate;

DISPONE

ai sensi dell'art. 103 CCII che la debitrice depositi immediatamente le scritture contabili obbligatorie, affinché il Commissario Giudiziale faccia annotazione del presente decreto sotto l'ultima scrittura. Dopo l'annotazione, i libri verranno restituiti al debitore, che dovrà tenerli a disposizione del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale;

ORDINA

alla Cancelleria la comunicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 45, comma 1 CCII e la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 45, comma 2 CCII mediante trasmissione per estratto all'Ufficio del registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione.

Dispone che il Commissario Giudiziale notifichi un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Savona, così deciso nella camera di consiglio del 24.7.2026

Il Giudice rel.

Diana Borsi

La Presidente

Enrica Drago



